Allegato **"B"** al Repertorio numero 9.124/7.539

STATUTO

SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI VESIGNANO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita, ai sensi della legge 15/04/1886 n. 3818, una società di Mutuo Soccorso con denominazione "SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI VESIGNANO".

Essa unirà alla propria denominazione l’acronimo ETS (cioè ente del terzo settore), con o senza segni di interpunzione, subordinatamente alla condizione della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al DLGS. 117/2017.

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 3818/1886 e del d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 – Sede e durata

La "SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI VESIGNANO" ha sede legale in Rivarolo Canavese (TO), Frazione Vesignano, Via Salassa n. 42.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La sua durata è illimitata.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

La Società di Mutuo Soccorso può partecipare ad organismi consortili o altra Società di Mutuo Soccorso ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La Società di Mutuo Soccorso è retta esclusivamente dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro e ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l’organizzazione dell’auto-aiuto tra i cittadini.

La Società di Mutuo Soccorso ha lo scopo di erogare ai suoi associati assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad

integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.
Pertanto la Società di Mutuo Soccorso esercita attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 CTS D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 e persegue, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886, la realizzazione di attività mutualistiche in forma diretta ed indiretta anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e privati, attraverso l'erogazione di assistenze sanitarie e socio sanitarie. Nello svolgimento della propria attività la Società di Mutuo Soccorso si prefigge, fra l'altro, i seguenti compiti e finalità:
a) erogare ai Soci sussidi in caso di malattia, infortunio e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili od imprevedibili eventi;
b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi, la cura, e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze degli infortuni;
c) erogare sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;
d) garantire prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in forma indiretta (riconoscendo sussidi e rimborsi) sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private nonché gestendo in proprio presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
e) svolgere attività di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e di prevenzione delle malattie, rivolta ai Soci che aderiscono alla Società di Mutuo Soccorso sia singolarmente e volontariamente sia collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale come previsto dalle leggi vigenti, anche in collaborazione con organizzazioni sindacali e/o associazioni di categoria;
f) di partecipare e promuovere, nei settori dell'educazione sanitaria e mutualistica, della cultura e del tempo libero, le iniziative culturali, sportive o ricreative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci e le loro famiglie;
g) diffondere e rafforzare i principi della mutualità, della cooperazione e i legami della solidarietà fra i Soci nonché tra essi e altre persone bisognevoli di aiuto e di conforto, a tale scopo assumendo le iniziative ritenute utili e opportune dal Consiglio di Amministrazione o aderendo alle iniziative poste in essere da terzi soggetti;
h) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali considerate opportune o necessarie, nei limiti e modalità previste dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e i relativi decreti attuativi e comunque dalle norme vigenti.
Per la realizzazione di tali obiettivi la MUTUA potrà attivare ogni iniziativa considerata utile o necessaria purché con-

forme al presente Statuto.
In particolare con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:
1) stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore a livello locale, regionale, nazionale, ed internazionale, così come aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelle esercitate dalla Società di Mutuo Soccorso stessa;
2) partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi l'esecuzione di determinati servizi;
3) istituire e gestire fondi integrativi sanitari ed altre forme di tutela sanitaria e socio-sanitaria previste e consentite dalla legge;
4) stipulare convenzioni ed accordi con aziende, associazioni, sindacati e gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
5) effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale;
6) aderire ad organismi associativi di rappresentanza e/o sindacali a livello locale, nazionale ed internazionale.
I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche di maggiore età che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.
I soci possono essere: soci ordinari, sostenitori e onorari.

Art. 5 – Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società coloro – persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le persone giuridiche che possono divenire soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.
L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti o deliberate dal Consiglio di amministrazione.
Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio.
In caso di diniego all'ammissione da comunicarsi con lettera raccomandata l'aspirante socio può chiedere entro i successivi 60 giorni che si pronunci su di esso in modo inappellabile l'assemblea alla prima occasione utile.
I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie – con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.
In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati.
In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso delle somme a qualunque titolo versate.

Art.6 – Soci sostenitori e onorari

Sono soci sostenitori della Società coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di socio ordinario che intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.
Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma.
I soci sostenitori e onorari possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.
Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che attraverso la loro azione hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società; essi sono nominati in sede di assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:
a) rispettare lo Statuto della Società;
b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Recesso

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 (trenta) settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.
Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e

pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
In caso di diniego da comunicare al socio con lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni, il socio può nei successivi 60 (sessanta) giorni che su di esso si pronunci in modo inappellabile l'assemblea alla prima occasione utile.

Art. 9 – Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:
a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;
c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Società di Mutuo Soccorso ed il suo funzionamento;
d) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata.
Entro i successivi 60 (sessanta) giorni il socio potrà richiedere che sull'esclusione si pronunci con parere vincolante l'assemblea alla prima occasione utile.
L'esclusione ha effetto immediato dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci fatto salvo l'annullamento della delibera con effetto retroattivo a seguito del diverso parere dell'assemblea.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) l'Organo di controllo qualora l'assemblea ritenga opportuno nominarlo o qualora ricorrano i presupposti di legge per la nomina.

Art. 11 – Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.
Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.
Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di

delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:
a) approvare il rendiconto annuale;
b) eleggere il Consiglio di amministrazione;
c) approvare i regolamenti interni;
d) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs 117/2017;
e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 (novanta) giorni prima dell'Assemblea;
f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.
Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:
1) modificare lo Statuto;
2) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;
3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza nonché, ove possibile in ogni altro luogo pubblico atto a garantire la conoscibilità dell'evento.
In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per lettera raccomandata. L'avviso può essere inviato altresì per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima

convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
In caso di scioglimento e liquidazione della Società, nella assemblea straordinaria occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 (cinque) a 11 (undici) consiglieri.
Essi sono eletti fra i soci ordinari, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un socio non consigliere.

Art. 15 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società di Mutuo Soccorso ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutuali-

stiche;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
e) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
g) assumere e licenziare il personale.
Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti, le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve darne notizia al Consiglio e astenersi dal partecipare alle deliberazioni.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.
Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SOMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.

Art. 18 – Organo di controllo

La Società nominerà l'organo di controllo, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o ai Fondi mutualistici di cui alla legge 59/92.

Art. 20 - Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs 117/2017, la Società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le donazioni che la Società ha conseguito o conseguirà per un fine determinato potranno essere tenute distinte dal patrimonio sociale e le rendite da esse derivate dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal donatore.

Art. 21 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i quattro mesi dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 22 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al d.lgs 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati in quanto compatibili, le norme del codice civile concernenti in particolare le società cooperative e le relative disposizioni di attuazione.

All'originale firmato:

Pagliotti Candido

Gianluca AGOSTO – Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.LGS 7 marzo 2005 N.82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti. Castellamonte, 14 marzo 2024